



# COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**COPIA**

ANNO 2017  
N. 37 del Reg. Delibere

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART.24 DEL D.LGS. N.175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.100/2017

L'anno 2017, il giorno 05 del mese di Ottobre alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Nome	Carica	Presente/Assente
Visintin Cristina	Sindaco	Assente
Donda Eleonora	Consigliere	Presente
Seculin Ivano	Consigliere	Assente
Sartori Luca	Vice Sindaco	Presente
Filiput Lucina	Consigliere	Presente
Medeot Simona	Consigliere	Presente
Olivo Stefano	Consigliere	Presente
Sartori Matteo	Consigliere	Presente
Ungaro Federico	Consigliere	Presente
Bevilacqua Sergio	Consigliere	Presente
Don Fulvio	Consigliere	Assente
De Biasio Manuela	Consigliere	Presente
Romano Antonella	Consigliere	Presente
Saleppico Paolo	Assessore Esterno	Presente

**Presiede il** Vice Sindaco, Sartori Luca

**Assiste il** Segretario, Nicolò Sandro D'Avola.

Constatato il numero degli intervenuti, il Sindaco espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, previa assunzione dei pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.175/2016 come modificato dal D.Lgs. n.100/2017

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs n. 175 dd. 19.08.2016, recante: "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito "T.U.S.P."), come integrato e modificato dal D.Lgs n. 100 dd. 16.06.2017 (cd decreto correttivo), entrato in vigore il 27 giugno 2017;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate oppure che devono essere oggetto di razionalizzazione; Legge n. 190/2014, di cui al Decreto del Sindaco n. 2 del 27/03/2015, provvedimento del Richiamato il Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, trasmesso ai sensi di Legge alla Corte dei Conti, Sez. Reg.le di Controllo per il F.V.G. in data 11/06/2017 prot. N. 3187;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P., i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; quindi il Comune, fermo restando quanto appena detto, può mantenere partecipazioni in società che svolgano le seguenti attività:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente pubblico partecipante o allo svolgimento della sua funzione, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee;

e) servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;"

Tenuto conto che devono essere alienate, od oggetto delle misure previste all'art. 20, c.1 e c 2 del T.U.S.P. (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione), le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie sopra elencate;

2) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

3) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

4) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

5) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (V. disposizione transitoria ex art. 26, c. 12-quinquies, del T.U.S.P.) ;

6) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;

7) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

8) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite di cui all'art. 4 T.U.S.P.;

Dato atto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3.bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i, e dato atto che l'affidamento di detti servizi alla società deve essere avvenuto tramite procedura ad evidenza pubblica oppure tramite affidamento *in house providing* a società che rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.,S.P.;

Considerato che per le società *in house providing* sulle quali il Comune esercita il cd. "controllo analogo" (I.S.A. Srl ed IRIS ACQUA Srl) l'art. 16,c . 3 del T.U.S.P. come modificato dal D.Lgs n. 100/2017 prevede che debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente, cioè che nei rispettivi statuti vada inserito che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidato dal Comune o dai Comuni Soci (clausola che è stata inserita nei rispettivi statuti) e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato possa essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Dato atto che la società IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. in liquidazione, prosegue la procedura di liquidazione, già in corso al 23.09.2016;

Vista la Relazione Tecnica, allegata sub "A" alla presente, a seguito della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Romans d'Isonzo;

Considerato che le partecipate IRIS ACQUA Srl, ed I.S.A. Isontina Ambiente Srl (rispettivamente affidataria diretta del Servizio Idrico Integrato da parte dell'ex Ato-ora Consulta d'Ambito – e del Servizio di Igiene Ambientale da parte di ciascun Comune Socio, incluso Mariano del Friuli ), sono costituite per la gestione di servizi pubblici locali indispensabili, operano *in house* e sono sottoposte al cd "controllo analogo"; inoltre dette Società *in house* saranno interessate dalle previsioni di cui alla L.R. N. 5/2016 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", in base alla quale vi sarà a livello regionale una Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (cd AUSIR);

Visto l'art. 42, c. 2, lett. e) del TUEL, e ravvisata quindi la competenza in merito del Consiglio comunale, dato atto che le decisioni sulle materie di al presente atto vertono su atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente locale a società di capitali;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Ottenuto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147-bis;

Con voti favorevoli n.7, astenuti n.3 su n. 10 presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1. di approvare la Relazione Tecnica allegata sub "A" alla presente, che rappresenta la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Mariano del Friuli alla data del 23.09.2016;
2. di dare atto che la società IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. in liquidazione, prosegue la procedura di liquidazione, già in corso al 23.09.2016;
3. di dare atto che copia della presente verrà trasmessa alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P., come modificato dall'art. 21 del cd "correttivo", e quindi alla Struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P., istituita nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

4. di dare atto che copia della presente verrà trasmessa alla Sez. reg. di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. come modificato dall'art. 21 del cd "correttivo.

Con separata votazione e voti favorevoli n.7, astenuti n.3 su n. 10 presenti e votanti, dichiara la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19, della L.R. n. 21/2003, per le motivazioni di cui in premessa.

\* \* \* \* \*



# COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

---

**UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.175/2016 come modificato dal D.Lgs. n.100/2017***

---

---

## ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Mariano del Friuli, li 28 settembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO NICOLO' SANDRO D'AVOLA



# COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

---

**UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.175/2016 come modificato dal D.Lgs. n.100/2017***

---

---

## ***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Mariano del Friuli, li 28 settembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO CRISTINA VISINTIN

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Vice Sindaco  
F.to Luca Sartori

Il Segretario  
F.to Nicolò Sandro D'Avola

---

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

- IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene affissa oggi all'albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi dal 09/10/2017 a tutto il 24/10/2017, ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003.
- NEL TERMINE ORDINARIO, è stata affissa all'albo pretorio comunale per rimanervi per 15 giorni dal 09/10/2017 al 24/10/2017, ai sensi dell'art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003,

Comune di Mariano del Friuli, li 09/10/2017

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Lucia Bregant

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1 c.19 della L.R. n.21/2003);
- è divenuta esecutiva in data (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.1 c.15 della L.R. N.21/2003 (nel termine ordinario)

Comune di Mariano del Friuli, li 09/10/2017

Il Responsabile del Servizio  
F.to Giulia Gallo

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 09/10/2017

Il Responsabile del Procedimento  
Giulia Gallo

**COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI**  
(Provincia di Gorizia)

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**  
**SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE**  
**RESO AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS. 267/2000**

Delibera avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017.

Il sottoscritto, dott. Pietro Dessenibus, Revisore dei Conti del Comune di Mariano del Friuli,  
vista


la proposta di delibera di Consiglio Comunale in esame nella prossima seduta prevista per il mese di settembre 2017,

esprime il seguente parere:

La norma prevede che vengano individuate le partecipazioni che devono essere alienate da parte del Comune, poiché prive dei requisiti prescritti dall'articolo 4 e seguenti del TUSP. La proposta di delibera, oltre che effettuare la ricognizione sulle attuali tre partecipazioni societarie dell'ente, la cui analisi di dettaglio è contenuta nell'elaborato denominato "Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016", ne prevede il loro integrale mantenimento per i motivi analiticamente descritti nella delibera stessa. Motivi che vengono condivisi dal sottoscritto Revisore dei Conti, che esprime conseguentemente il proprio parere favorevole affinché la delibera venga approvata dal Consiglio Comunale.

Mariano del Friuli, 25 settembre 2017.

Il Revisore dei Conti  
(dott. Pietro Dessenibus)





COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI  
Provincia di Gorizia

**RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS N. 175/2016**

Si riepilogano, per ciascuna società partecipata al 23.09.2016, i dati relativi ai risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio, il fatturato dell'ultimo triennio, il numero medio dei dipendenti nel 2015 ed il corrispondente costo di cui alla voce B9 del conto economico, il numero complessivo ed il compenso previsto per i componenti dell'organo di amministrazione e di controllo al 31.12.2015.

**IRISACQUA SRL (1,1094%)**

***Risultato esercizio post imposte***

Bilancio 2012: € 152.195  
Bilancio 2013: -€ 227.107  
Bilancio 2014: € 191.097  
Bilancio 2015: € 533.568  
Bilancio 2016: € 302.818

***Fatturato***

Bilancio 2014: € 26.168.478  
Bilancio 2015: € 30.179.831  
Bilancio 2016: € 29.175.330

***Dipendenti nel 2015***

n. 98  
Costo del personale: € 5.245.530

***Amministrazione***

La Società è amministrata da un Amministratore Unico

***Compenso al 31.12.2015***

-Amministratore Unico: € 18.000  
-Collegio Sindacale: € 18.200

**ISA SRL Isontina Ambiente (1,118578%)**

***Risultato esercizio post imposte***

Bilancio 2012: € 486.292  
Bilancio 2013: € 441.968  
Bilancio 2014: € 227.135  
Bilancio 2015: € 325.061  
Bilancio 2016: € 43.230

**Fatturato**

Bilancio 2014: € 22.489.951

Bilancio 2015: € 22.872.214

Bilancio 2016: € 24.587.119

**Dipendenti nel 2015**

n. 64

Costo del personale: € 3.481.958

**Amministrazione**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico

**Compenso al 31.12.2015**

-Amministratore Unico: € 26.000

-Collegio Sindacale: € 16.000

**IRIS SPA\*: in liquidazione (1,118578%)**

Risultato esercizio post imposte

Bilancio 2012: -€ 1.650.229

Bilancio 2013: -€ 1.891.449

Bilancio 2014: € 60.703

Primo Bilancio intermedio di liquidazione 2015: € 409.195

Bilancio intermedio di liquidazione 2016: € 457.238

**Fatturato**

Bilancio 2014: € 77.711

Primo Bilancio intermedio di liquidazione 2015: € 464.216

Bilancio intermedio di liquidazione 2016: € 368.952

**Dipendenti nel 2015**

nessuno

Costo del personale: € 0

**Amministrazione**

La Società è amministrata da un Collegio di Liquidatori di n. 3 componenti, compreso il Presidente

**Compenso al 31.12.2015**

-Collegio di Liquidatori: € 54.000

-Collegio Sindacale: € 18.000

(\*Nota: la Società è in liquidazione dal 30 gennaio 2015: non gestisce attività di pubblico servizio.)

Mariano del Friuli, 22 settembre 2017